pr_rivul.REGISTRO UFFICIALE.0000396.U.07-03-2025

Ente Parco Regionale RIVIERA di ULISSE

REGIONE LAZIO

ORDINANZA DEL DIRETTORE

N. 1 del 2025

INTERDIZIONE TEMPORANEA DI PARTE DELLA PARETE ROCCIOSA DI MONTE VANNELLA MARE RIENTRANTE NELLA ZPS "COSTA ROCCIOSA TRA SPERLONGA E GAETA" IT6040022

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 06 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree protette regionali" e s.m.i., in particolare l'art. 28, comma 3;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio T00111 del 03/07/2024 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ente Parco regionale Riviera di Ulisse al dr Fabio Refini;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 16 dicembre 2011, n. 612 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 23 luglio 2019, n. 498 "Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di 38 siti della rete Natura 2000, designati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"";

Considerato che la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 23 luglio 2019, n. 498 ha affidato all'Ente Parco regionale Riviera di Ulisse la gestione, tra le altre, della ZPS IT6040022 "Costa Rocciosa tra Sperlonga e Gaeta";

Visto l'allegato C della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 16 dicembre 2011, n. 612 che individua misure di conservazione specifiche e attività da favorire per le singole tipologie di habitat caratterizzanti le ZPS e, in particolare, l'habitat "Ambienti misti mediterranei" per il quale è espressamente previsto, alla lettera b) che "è *sospeso nel periodo 1 gennaio - 31 luglio l'avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libero o attrezzata e qualunque altra modalità a pareti occupate per la nidificazione da …falco pellegrino (Falco peregrinus)…, nella aree di accertata nidificazione*";

Considerata l'attività di monitoraggio effettuata dal personale del Servizio Naturalistico, Agroforestale e Natura 2000 a seguito della quale è stata accertata, nel corso del mese di marzo 2025, la presenza di una coppia di individui di Falco pellegrino (*Falco peregrinus*) in attività riproduttiva in corrispondenza del sito di nidificazione già utilizzato dalla specie nel corso degli ultimi anni, collocato fra le pareti rocciose denominate "La Grande Muraglia" e "Avancorpo di Ponente Superiore", nel territorio del Comune di Itri;

Considerato che lungo le pareti rocciose situate in prossimità del suddetto sito di nidificazione è praticata l'attività di arrampicata sportiva e che tale attività potrebbe comportare disturbo agli animali con conseguente abbandono del nido;

Ritenuto necessario, in applicazione delle misure di conservazione specifiche previste per la ZPS "Costa Rocciosa tra Sperlonga e Gaeta" dall'allegato C della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 16 dicembre 2011, n. 612, ordinare la sospensione delle attività di avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità lungo le pareti rocciose ove è stata accertata la presenza del sito di nidificazione del Falco pellegrino (*Falco peregrinus*);

Ritenuto che la sospensione delle attività di cui sopra debba essere operante dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino al 31 luglio 2025;

Ritenuto che la violazione alle disposizioni di cui al presente atto si configura, ai fini sanzionatori, qualora non costituisca più grave violazione, quale mancato rispetto delle disposizioni degli artt. 650 e 727 bis del Codice penale, dell'art. 30 L. 157/1992 e dell'art. 30 L. 394/1991;

Ritenuto di dover dare pubblicità al presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente Parco, la trasmissione al Comune di Itri e alle Forze di Polizia operanti nel Comune di Itri, nonché attraverso l'affissione nei pressi degli accessi all'area oggetto del presente provvedimento;

Sentito il Commissario Straordinario del Comune di Itri;

ORDINA

Per quanto espresso in premessa:

la sospensione temporanea, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31 luglio 2025, delle attività di avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità lungo le pareti rocciose di Monte Vannellamare rientranti nella ZPS IT6040022 "Costa Rocciosa tra Sperlonga e Gaeta" disponendo in particolare la chiusura di tutte le vie di arrampicata presenti sulle pareti rocciose denominate "La Grande Muraglia" e l'"Avancorpo di Ponente Superiore" nonché del sentiero che collega la parete denominata "Castello Invisibile" alla parete denominata "Avancorpo di Ponente Superiore" (le aree suddette risultano meglio evidenziate nella cartografia allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale);

DISPONE

A. che la violazione alle disposizioni di cui al presente atto si configuri, ai fini sanzionatori, qualora non costituisca più grave violazione, quale mancato rispetto delle disposizioni degli artt. 650 e 727 bis del Codice penale, dell'art. 30 L. 157/1992 e dell'art. 30 L. 394/1991;

B. Che la presente ordinanza sia adeguatamente divulgata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente Parco e la trasmissione al Comune di Itri e alle Forze di Polizia operanti nel Comune di Itri;

C. Che venga apposta idonea segnaletica nei pressi degli accessi all'area oggetto del presente provvedimento;

Ai sensi della normativa vigente, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio.

IL DIRETTORE
Fabio Refini

REFINI FABIO
2025.03.06 15:44:48
CN=REFINI FABIO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

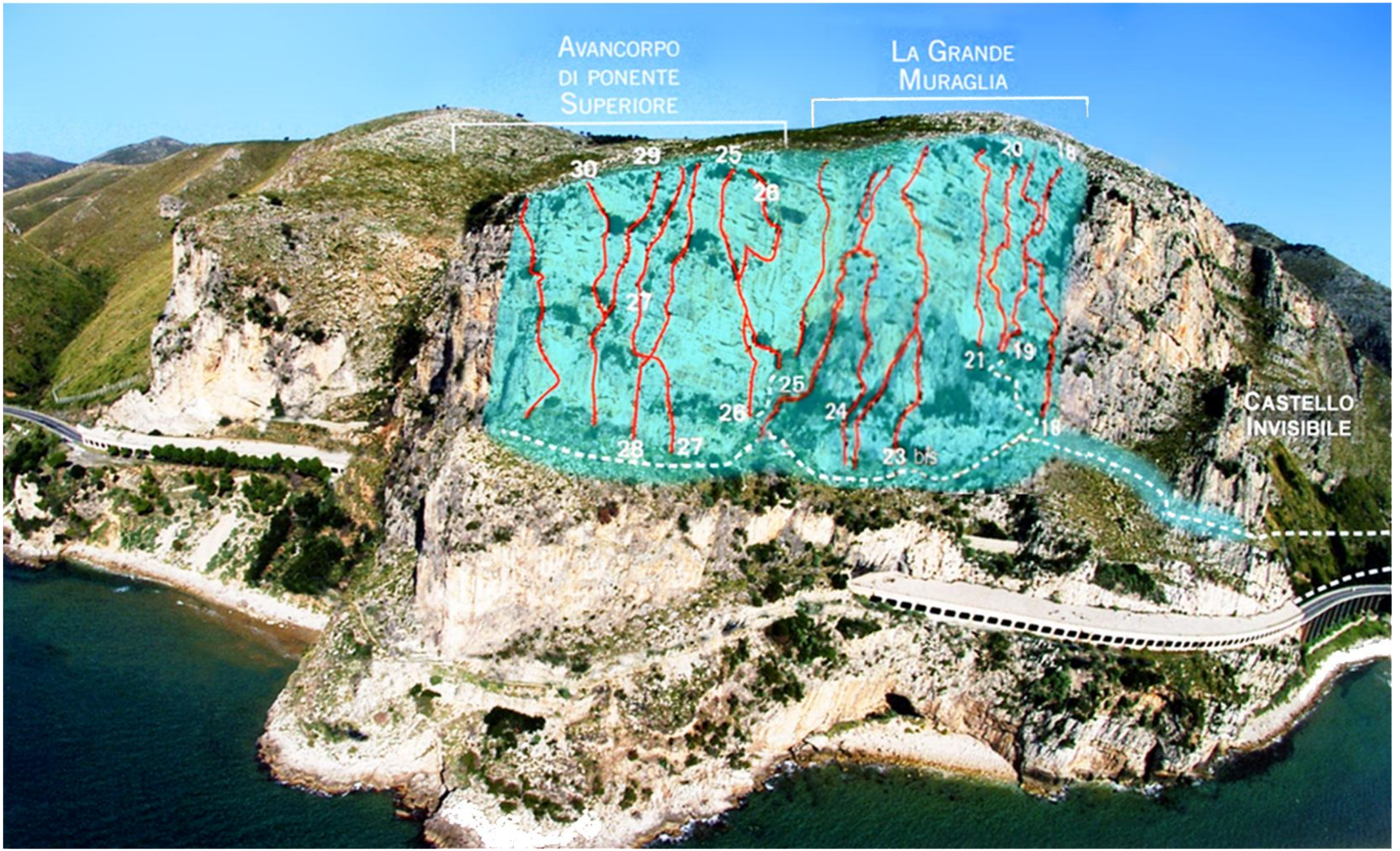
AVANCORPO
DI PONENTE
SUPERIORE
LA GRANDE
MURAGLIA
30
29
25
28
20
18
27
21
19
25
26
24
18
28
27
23 bis
CASTELLO
INVISIBILE